

1) L'utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto:

Siamo, con la presente, a segnalare che la richiesta prevista nell'art. 6 del Capitolato di gara di adempire agli obblighi previsti ex art. 26, co. 8 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non è applicabile in quanto trattasi di una previsione attinente alla disciplina dell'appalto e non della somministrazione di lavoro.

### **RISPOSTA**

**La previsione del Capitolato va letta nel senso che i lavoratori somministrati dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della Stazione Appaltante, ARSIAL.**

2) L'utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto:

Al fine della applicazione della Clausola Sociale si chiede cortesemente di conoscere:

- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- L'attuale fornitore e il moltiplicatore attualmente utilizzato.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale.

Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha

avuto modo di ribadire con forza che "l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata". Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni

### **RISPOSTE**

**a) Le missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi (2 attivate nel 2021, 3 attivate nel 2022, 1 attivata nel 2023) sono attualmente in essere, in ragione della perdurante esigenza dell'Amministrazione di avvalersi del personale somministrato nelle Aree indicate.**

**b) Il personale somministrato è già formato ed istruito ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione.**

c) L'attuale fornitore è la società RANDSTAD ITALIA S.P.A. ed il moltiplicatore applicato al costo orario predeterminato come dagli atti della relativa gara è pari all'1,099.

3) L'utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto:  
Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che le ore relative alle assenze a vario titolo retribuite per legge ai Somministrati (es. permessi di legge, malattia, infortunio, ...) potranno essere fatturate.

**RISPOSTA**

**Si conferma che le ore relative alle assenze a vario titolo retribuite per legge ai somministrati potranno essere fatturate.**

4) L'utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto:  
Spett.le Ente, siamo a chiedere se i Lavoratori lavorano su 5 o 6 giorni a settimana.

**RISPOSTA**

**I lavoratori in somministrazione presso questa Agenzia lavorano n. 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì**

5) L'utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto:  
Spett.le Ente, siamo a richiedere se è disponibile un modello fac simile da compilare relativo alla Domanda di Partecipazione

**RISPOSTA**

**Non è disponibile un modello fac-simile da compilare per la domanda di partecipazione; pertanto, le società partecipanti potranno utilizzare un proprio format, contenente tutte le informazioni richieste dal Disciplinare.**

6) L'utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto:  
Spett.le Ente, siamo a richiedere se è disponibile un modello fac simile da compilare relativo all'Offerta Economica.

**RISPOSTA**

**Non è disponibile un modello fac-simile da compilare per formulare l'offerta economica; pertanto, le società partecipanti potranno utilizzare un proprio format, contenente tutte le informazioni richieste dal Disciplinare.**

**7) QUESITO: Sulla c.d. Clausola Sociale** Con riferimento all'allegato elenco dei lavoratori attualmente in clausola sociale siamo a richiedere cortese specifica in merito alla tipologia e alla durata dei contratti di somministrazione dei suddetti lavoratori.

**RISPOSTA** Attualmente ARSIAL ha in essere n. 6 progetti. Si riporta di seguito profilo e categoria. Si rappresenta che attualmente la scadenza dei relativi contratti è prevista per il 30 aprile 2024. Si precisa, tuttavia, che tali contratti dovranno proseguire, all'atto dell'insediamento dell'aggiudicatario stante il persistere delle necessità delle varie Aree dell'Ente per un periodo che ancora non è possibile definire da parte dell'Amministrazione

Le 6 unità sono tutte appartenenti alla Categoria C del nuovo CCNL Funzioni Locali.

N. 5 unità sono al 100% (36 ore settimanali) e n. 1 unità è al 50% (18 ore settimanali)

I Profili Professionali sono i seguenti: n. 4 assistenti amministrativi, n. 1 assistente informatico n. 1 geometra. E' stata caricata ed è consultabile all'interno dei documenti di gara la tabella con i relativi costi del personale appartenente alla categoria C1 – CCNL Funzioni locali – denominata "Tabella costi CAT. C". Si provvederà alla pubblicazione sul sito di ARSIAL. Sull'allegato 1: Non è stato pubblicato un modello fac-simile da compilare per la domanda di partecipazione; pertanto, le società partecipanti potranno utilizzare un proprio format, contenente tutte le informazioni richieste dal Disciplinare. Sul Format di offerta economica: Non è disponibile un modello fac-simile da compilare per formulare l'offerta economica; pertanto, le società partecipanti potranno utilizzare un proprio format, contenente tutte le informazioni richieste dal Disciplinare.

**8) QUESITO: Sul costo del lavoro** Al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, richiediamo gentilmente il costo del lavoro dettagliato corrispondente alla categoria C1- CCNL enti Locali.

**RISPOSTA** Per mero errore è andata in pubblicazione la sola tabella del costo Funzionari di categoria D. Si riporta in questa sede la tabella con i relativi costi del personale appartenente alla categoria C1 - CCNL Funzioni Locali e si provvederà all'immediata pubblicazione negli atti di gara presenti in piattaforma e sul sito di ARSIAL

CCNL 000211 ENTI LOCALI					
AREA ISTRUTTORI (ex liv. C1)					
		Ora Ordinaria		una tantum	
					Ore settimanali 36
					Giorni settimanali 5
paga base		1782,74		26,74	Ore Ferie 187,2
IVC		8,91		0	Ore Ex Festività 28,8
indennità di comparto		45,8		0	tasso inail 5 per mille
13ma		149,304		2,228	
<b>RETRIBUZIONE ORARIA</b>		<b>11,779</b>		<b>0,186</b>	
RATEO 13MA		0,957		0	
RATEO FERIE		1,178		0	
RATEO ROL		0		0	
RATEO EX FESTIVITA'		0,181		0	
TOTALE RATEI		<b>2,316</b>		<b>0</b>	
<b>TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEI</b>		<b>14,095</b>		<b>0,186</b>	
INPS	30,08%	4,24	30,08%	0,05586	
INAIL (vedi voce)+addizionale 1%	0,51%	0,071	0,51%	0,00094	
FORMATEMP (4%)	4,00%	0,564	4,00%	0,00743	
EBITEMP (0,2%)	0,20%	0,028	0,20%	0,00037	
TFR		0,922		0	
TFR (parte trattenuta)		-0,062		0	
Diritti Sindacali		0,005		0	
<b>TOTALE CONTRIBUZIONE</b>		<b>4,91</b>		<b>0,0646</b>	
TFR		<b>0,86</b>		<b>0</b>	
<b>COSTO TOTALE CON TFR</b>		<b>19,862</b>		<b>0,25</b>	

**9) QUESITO: Sull'allegato 1** Con riferimento all'art.15 del disciplinare di gara vi segnaliamo che nella documentazione caricata a portale non è presente l'Allegato 1 – domanda di partecipazione, di cui è richiesta la compilazione e l'inserimento all'interno della busta amministrativa.

**RISPOSTA:** Non è stato pubblicato un modello fac-simile da compilare per la domanda di partecipazione; pertanto, le società partecipanti potranno utilizzare un proprio format, contenente tutte le informazioni richieste dal Disciplinare.

**10) QUESITO** Sul Format di offerta economica In merito all'art. 17 del Disciplinare di gara e all'offerta economica", siamo a richiedere se quest'ultima deve essere realizzata su format predisposto dalla Stazione Appaltante o dall'operatore economico.

**RISPOSTA** Non è disponibile un modello fac-simile da compilare per formulare l'offerta economica; pertanto, le società partecipanti potranno utilizzare un proprio format, contenente tutte le informazioni richieste dal Disciplinare.

**L'utente ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto:**

**11) Quesito:** Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta rispettabile S.A.;

**Risposta:** In linea di massima le spese che l'aggiudicatario del servizio dovrà rimborsare alla stazione appaltante ammontano ad €. 1.531,88 con particolare riferimento alle spese di pubblicazione (€. 1.366,88) ed (€. 165,00) per la parte di contributo ANAC spettante all'aggiudicatario. Sono fatte salve eventuali ulteriori spese derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro

**12) Quesito** : Ai sensi dell'art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.

**Risposta:** Si conferma che è a carico dell'Agenzia Arisial la totale sorveglianza sanitaria e quindi anche la visita in fase di acquisizione del personale somministrato.

**13) Quesito:** per l'inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208.

**Risposta:** Si conferma che l'Agenzia ARSIAL provvederà agli obblighi di informazione e formazione sicurezza per la parte speciale del personale in somministrazione

**14) Quesito:** In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)

**Risposta:** Si conferma che, nel caso di eventuale recesso/risoluzione anticipata del contratto, i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno in ogni caso alla loro scadenza naturale e che le prestazioni eseguite verranno pertanto regolarmente retribuite con conseguente onere da parte di Arisial del rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia di somministrazione

**15) Quesito:** Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.

**Risposta:** Si conferma che ARSIAL sarà considerata Titolare autonoma del trattamento ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016 per il proprio ambito di competenza. Si conferma, in relazione al trattamento

dei dati con cui il lavoratore in somministrazione entrerà in contatto nell'esercizio delle mansioni affidate, che la situazione è governata dalle disposizioni del Codice di comportamento di questa Agenzia oltre che da quelle impartite dall'Ufficio Privacy che tutti i lavoratori /collaboratori sono tenuti ad osservare e rispettare. Si precisa, inoltre, che all'atto dell'inserimento del lavoratore ARSIAL provvederà ad istruire il somministrato secondo le proprie procedure privacy, a norma dell'art. 29 del Reg. UE 679/2016 (GDPR).

**16) Quesito:** Nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art.23, co.15, D.lgs 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all'assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l'incidenza dell'assenteismo dev'essere considerata dall'agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell'offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.

**Risposta:** In riferimento a n. 6 lavoratori somministrati attualmente utilizzati presso ARSIAL la media delle assenze registrate nel triennio 2021-2023 consta di n. 26 giorni di assenza per ferie, n. 2 giorni di assenza per malattia, n. 3 giorni di assenza per esami.

**17) Quesito** Si chiede conferma, a seguito dell'abolizione per il 2024 dell'una tantum ed il contestuale aumento dell'indennità di vacanza contrattuale, che il moltiplicatore sarà applicato sul reale costo del lavoro.

**Risposta:** Si conferma che il moltiplicatore sarà applicato sul costo del lavoro come non più contenente l'elemento retributivo una tantum ed al contempo aumentato del valore incrementale dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, così come disposto dalla Legge di bilancio 2024;

**18) Quesito** Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.

**Risposta** Si conferma che in caso di aggiudicazione, si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto a distanza.

**19) Quesito** Si chiede di poter specificare le ore complessive della commessa

**Risposta:** In riferimento a n. 6 lavoratori somministrati attualmente utilizzati presso ARSIAL, di cui uno in posizione di part-time al 50%, le ore complessive della commessa, da parametrare sulla durata dei progetti attualmente non prevedibile, sono 36 settimanali in analogia a quanto disposto dal CCNL Funzioni locali per i dipendenti di ruolo.

**20) QUESITO**

In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori,

considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;

#### RISPOSTA

Come da previsione normativa richiamata nel quesito, ARSIAL rimborserà all’Agenzia i soli oneri retributivi e contributivi da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori in somministrazione; la fatturazione avverrà conseguentemente sulla base di tale impostazione e di quanto disposto dalla norma circa, ad esempio, i rimborsi riconosciuti all’Agenzia di somministrazione da parte dell’INPS dopo i primi tre giorni di assenza per malattia (cosiddetto “periodo di carenza”).

#### 21) QUESITO

Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il CCNL di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;

#### RISPOSTA

Il CCNL Funzioni locali prevede la retribuzione delle festività infrasettimanali e domenicali, il cui costo è a totale carico del datore di lavoro e non oggetto di rimborso da parte di enti terzi (es. INPS, INAIL). L’Agenzia di somministrazione, nella sua veste datoriale, terrà conto di tale attribuzione dei costi all’atto della fatturazione.

#### 22) QUESITO

Si chiede di confermare che il moltiplicatore, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all’art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

#### RISPOSTA

Il CCNL Funzioni locali prevede diverse tipologie di assenze retribuite (ferie, permessi retribuiti di diversa natura), il cui costo è a totale carico del datore di lavoro e non oggetto di rimborso da parte di enti terzi (es. INPS, INAIL).

L’Agenzia di somministrazione, nella sua veste datoriale, terrà conto di tale attribuzione dei costi all’atto dell’applicazione del moltiplicatore.

#### 23) QUESITO

In riferimento alla relazione tecnica si chiede se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato

## RISPOSTA

Si richiama quanto contenuto nel Disciplinare ed in particolare si conferma che la relazione deve essere contenuta al massimo in 20 facciate, ognuna di formato A4 e che la copertina e l'indice non si conteggiano ai fini del limite dimensionale delle venti facciate. Il limite (impaginazione, numero cartelle in 20 facciate A4 con dimensione carattere 12, interlinea 1, margini 2 cm), è imposto solamente per la relazione tecnica, ma non per il cv sul quale si potranno in maniera sintetica descrivere le attività svolte dalla società.

## 24) QUESITO

In merito all'art. 6 del Capitolato e in particolare al paragrafo: "La società fornitrice del servizio, a sua cura e spese, si obbliga inoltre: a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro entro il giorno 5 del mese successivo alla prestazione le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali come per legge", si chiede gentile conferma che trattasi di un refuso; infatti, la normativa vigente (art. 30, punto 15 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro) prevede che la retribuzione sia corrisposta ai lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo. Si ringrazia per il cortese riscontro.

## RISPOSTA

Si conferma che l'espressione "*entro il giorno 5*" contenuta nell'articolo 6 del capitolato è da intendersi "*entro il giorno 15*" come previsto all'art. 30 punto 15 del CCNL Agenzie per il Lavoro.

## 25) QUESITO

Periodo di prova Si chiede di applicare la disciplina contenuta all'art. 35 al comma 3 e 4: "3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore". Si invita a rettificare secondo la normativa vigente.

**RISPOSTA:** L'articolo 5 del capitolato di gara stabilisce che "*Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, applicato al lavoro....*". Al riguardo, nel convenire che ai lavoratori somministrati si applica in primis il CCNL del lavoro in somministrazione, fatte salve fattispecie non disciplinate nelle quali viene applicato al contempo il CCNL che l'azienda cliente applica ai suoi lavoratori dipendenti, si ritiene che poiché il predetto articolo 6 del capitolato di gara di ARSIAL fa riferimento genericamente al periodo di prova del personale somministrato, la disciplina specifica applicabile per tale istituto possa essere senz'altro stabilita in quella contenuta nell'articolo 35 (commi 3 e 4) del CCNL nazionale di somministrazione riportato dall'operatore che ha formulato il quesito.

## 26) QUESITO:

**Art. 7 del Capitolato – Sostituzione della risorsa** Sia per quanto attiene alla sostituzione della risorsa nel caso le prestazioni non fossero conformi a quanto richiesto sia in caso in cui le assenze superino

il 20% della durata del singolo contratto, si invita a specificare la sostituzione non è consentita in qualsiasi situazione, in quanto è permessa ex lege la sostituzione dell'organico in somministrazione solamente nei casi di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di licenziamento per giusta causa.

**RISPOSTA:** Nel confermare quanto contenuto nell'art. 7 del Capitolato resta inteso che nell'ambito dei rapporti che si instaureranno tra ARSIAL e la Società aggiudicataria l'eventuale sostituzione del lavoratore sarà richiesta, nel rispetto della legge, nei casi di risoluzione del contratto per non superamento del periodo di prova o in presenza di ragioni tali da non consentire la prosecuzione del rapporto con il lavoratore stesso presso ARSIAL.

## 27) QUESITO

**Art. 12 del Capitolato – Clausola sociale** Ai fini dell'applicazione della Clausola Sociale, si chiede di trasmettere il numero delle risorse da assorbire, il livello di inquadramento e le mansioni a cui dovranno essere adibite.

**RISPOSTA:** Come già si è avuto modo di rappresentare, attualmente ARSIAL ha in essere n. 6 progetti. Si riporta di seguito profilo e categoria. Si rappresenta che attualmente la scadenza dei relativi contratti è prevista per il 30 aprile 2024. Si precisa che tali contratti dovranno proseguire, all'atto dell'insediamento dell'aggiudicatario, stante il persistere delle necessità delle varie Aree dell'Ente per un periodo che ancora non è possibile definire da parte dell'Amministrazione

Le n. 6 unità sono tutte appartenenti all'Area degli Istruttori (ex categoria C) del nuovo CCNL Funzioni Locali.

N. 5 unità sono al 100% (36 ore settimanali) e n. 1 unità è al 50% (18 ore settimanali)

I Profili Professionali sono i seguenti: n. 4 assistenti amministrativi, n. 1 assistente informatico n. 1 geometra. Le mansioni a cui sono adibite tali risorse riguardano i procedimenti amministrativi delle Aree a cui sono assegnate.

N. 4 unità sono assegnate all'Area Risorse Umane con attività riguardanti, in particolare, il trattamento economico (n.1 unità), il protocollo (n. 1 unità), il protocollo e l'ufficio presenze e gestione istituti contrattuali (n.1 unità), il trattamento previdenziale e la sicurezza sul lavoro (n.1 unità).

La quinta risorsa è assegnata al settore Informatico con mansioni di assistenza specialistica alle Aree dell'Ente.

La sesta risorsa (geometra 50%) svolge sia attività amministrativa che attività inerenti il patrimonio dell'Ente con sopralluoghi presso i siti di proprietà ARSIAL.

## 28) QUESITO

**Art. 15 del Capitolato – Trattamento dati** Si rileva che nel rapporto di somministrazione le parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento. Si chiede di confermare detta circostanza.

**RISPOSTA:** Si conferma la circostanza

## 29) QUESITO

**Art. IX dello Schema Contratto Quadro - Penali** Si invita a precisare che laddove l'Ente comminasse delle penali, gli importi dovuti non saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento ma verrà emessa apposita nota di debito. Si chiede di puntualizzare che (salvo i casi di dolo o colpa grave) le pretese risarcitorie attinenti all'esecuzione del contratto non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

**RISPOSTA:** Come precisato nell'Accordo Quadro:

Le penali saranno irrogate con provvedimento di A.R.S.I.A.L. immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall'Aggiudicataria, sarà trattenuto da A.R.S.I.A.L. in sede di pagamento delle fatture relative al primo pagamento successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla garanzia definitiva. In tal caso, l'Aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente l'importo della garanzia definitiva.

Oltre all'applicazione delle suddette penali, A.R.S.I.A.L. si riserva la facoltà di azioni di rivalsa nei confronti dell'Aggiudicataria qualora inadempienze e ritardi comportino danni a A.R.S.I.A.L.

## 30) QUESITO

**Art. XII dello Schema Contratto Quadro – Rimborsi in caso di recesso**

Si chiede di rettificare specificando che l'ente qualora esercitasse diritto di recesso dal contratto stipulato con l'aggiudicataria, sarà tenuto a rimborsare l'agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione.

**RISPOSTA:** Come previsto all'articolo 12 dell'Accordo Quadro rubricato "Recesso" l'Agenzia ARSIAL, all'eventuale verificarsi della circostanza e secondo le modalità ivi contenute, terrà indenne la Società aggiudicataria mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti compreso il rimborso delle spettanze retributive dovute al lavoratore sino alla naturale scadenza della missione.

**31) QUESITO:** Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 del Capitolato di gara secondo cui il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto - Funzioni Locali, si chiede conferma che trattasi di un refuso e che troverà applicazione l'art. Art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che "è consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a

6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

**RISPOSTA:** L'articolo 5 del capitolato di gara stabilisce che *"Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, applicato al lavoro..."*. Al riguardo, nel convenire che ai lavoratori somministrati si applica in primis il CCNL del lavoro in somministrazione, fatte salve fattispecie non disciplinate nelle quali viene applicato al contempo il CCNL che l'azienda cliente applica ai suoi lavoratori dipendenti, si ritiene che poiché il predetto articolo 6 del capitolato di gara di ARSIAL fa riferimento genericamente al periodo di prova del personale somministrato, la disciplina specifica applicabile per tale istituto possa essere senz'altro stabilita in quella contenuta nell'articolo 35 (commi 3 e 4) del CCNL nazionale di somministrazione riportato dall'operatore che ha formulato il quesito.

**32) QUESITO:** Con riferimento all'art. 16 del Disciplinare - "Contenuto del plico telematico "offerta tecnica", si chiede di chiarire se siano previsti allegati in aggiunta alla relazione tecnica ed ai Curriculum Vitae richiesti per i tre Referenti, e se gli stessi siano ulteriori rispetto al limite dimensionale delle venti facciate della relazione tecnica

**RISPOSTA:**

Come precisato nel Disciplinare, il Plico telematico – "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione:

- la relazione tecnica del servizio;
- Curriculum Vitae sottoscritto digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali del Referente del contratto, Referente per la selezione del personale somministrato e Referente della gestione amministrativa del personale somministrato.

Il limite (impaginazione, numero cartelle in 20 facciate A4 con dimensione carattere 12, interlinea 1, margini 2 cm), è imposto solamente per la relazione tecnica, ma non per i CV.

Non risultano prescritti altri allegati.

**33) QUESITO:** Sul Capitolato, quando parlate dell'importo annuo presunto, riportate prima € 330.000,00 annui, poi € 318.000,00 annui: qual è il valore corretto? Prendiamo come corretta la tabella a pagina 11 del Disciplinare?

**RISPOSTA:** Sì, si rinvia alla pagina 11 del Disciplinare di gara. L'importo complessivo stimato al netto di IVA è il seguente:

Valore annuo stimato	Valore triennale stimato	Valore complessivo stimato (tre

		anni più 12 mesi di proroga)
318.000,00	954.000,00	1.272.000,00

**34) QUESITO:** Le visite mediche preassuntive sono da considerarsi a carico ed organizzazione della Stazione Appaltante?

**RISPOSTA:** Si conferma che è a carico dell'Agencia Arisial la totale sorveglianza sanitaria e quindi anche la visita in fase di acquisizione del personale somministrato.

**35) QUESITO:** La formazione specifica è da considerarsi a carico e ad organizzazione della Stazione Appaltante?

**RISPOSTA:** Si conferma che l'Agencia ARSIAL provvederà agli obblighi di informazione e formazione sicurezza per la parte speciale del personale in somministrazione

**36) QUESITO:** Requisiti di capacità tecnica e professionale. Al punto 7.3 del Disciplinare, si richiede di aver svolto nel triennio precedente un servizio analogo, di che valore?

**RISPOSTA:** Si richiama espressamente quanto contenuto al punto 7.3 del disciplinare di gara rubricato "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE". Si prevede l'aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (2020-2021-2022) servizi analoghi in favore di soggetti pubblici tenuti all'applicazione dei CCNL stipulati dall'ARAN. Tale requisito è richiesto al fine di garantire il possesso da parte dell'aggiudicatario della capacità tecnica e professionale necessaria per garantire la corretta esecuzione dell'appalto e la continuità del servizio.

**Non sono stati al riguardo contemplati valori.**

**37) QUESITO:** Punto 7.3 del Disciplinare relativo alla certificazione SA 8000, è da considerarsi obbligatoria per la partecipazione alla gara?

**RISPOSTA:** Sì, come si evince dall'articolo 7 del Disciplinare i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti con la conseguenza che tra questi rientrano tutti quelli indicati al punto 7.1 (Requisiti di idoneità professione), 7.2 (Requisiti di capacità economica e finanziaria), 7.3 (Requisiti di capacità tecnica e professionale). Risulteranno, pertanto, inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

**38) QUESITO:** Riduzione cauzione, nel punto 15 si richiede di presentare copia conforme dei vari certificati che danno diritto alla riduzione, dato che son tutti certificati che riceviamo per via

telematica in modo criptato dai vari enti e quindi non in originale cartaceo, come possiamo venire incontro alle vostre esigenze? Basta che siano firmate digitalmente dall'ente certificatore?

**RISPOSTA: E' possibile trasmettere i certificati in formato telematico, sottoscritti digitalmente dall'ente certificatore.**

**39) QUESITO: L'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo è valida anche tramite F24 o tramite scansione della marca con tutti i suoi estremi?**

**RISPOSTA: L'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo è valida sia tramite F24 sia tramite scansione della marca con gli estremi.**

**40) QUESITO: All'interno dell'offerta economica, per indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per la stima dei costi della manodopera, possiamo indicare importo pari a ZERO, trattandosi la somministrazione di servizio di natura intellettuale?**

**RISPOSTA: Ciascun concorrente dovrà indicare gli effettivi costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera effettivamente supportati/stimati.**

#### **41) QUESITO**

Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.

**RISPOSTA: Si conferma che l'Agenzia ARSIAL provvederà agli obblighi di informazione e formazione sicurezza per la parte speciale del personale in somministrazione**

**Saranno a carico dell'aggiudicatario solo gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale.**

**42) QUESITO: Secondo quanto previsto dal CCNL del settore il lavoratore somministrato viene retribuito il giorno 15 di ogni mese (ART. 30.15 CCNL APL). Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale disposizione e si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.**

RISPOSTA

Si conferma che l'espressione "entro il giorno 5" contenuta nell'articolo 6 del capitolato è da intendersi "entro il giorno 15" come previsto all'art. 30 punto 15 del CCNL Agenzie per il Lavoro.

**43) QUESITO:**

Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

**RISPOSTA:**

Si conferma che, nel caso di eventuale recesso/risoluzione anticipata del contratto, i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno in ogni caso alla loro scadenza naturale e che le prestazioni eseguite verranno pertanto regolarmente retribuite con conseguente onere da parte di Arsiad del rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia di somministrazione

**44) QUESITO:**

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

si chiede conferma che con "sede operativa" si possa intendere un ufficio dotato di computer, telefono, fax ed e-mail, in grado di garantire assistenza in materia di Somministrazione di Personale;

**RISPOSTA: Si conferma**

**45) QUESITO:** In merito ai buoni pasto si chiede di specificare: importo giornaliero e modalità di erogazione. Inoltre, si chiede conferma che gli stessi debbano essere fatturati al valore del costo sostenuto.

L'importo del buono pasto è pari ad Euro 7. Tuttavia, si rappresenta che il riconoscimento e l'erogazione è a totale carico di ARSIAD e pertanto l'aggiudicatario non dovrà fatturare gli eventuali buoni pasto da riconoscere al personale somministrato

**46) QUESITO:** In merito ai costi di manodopera, essendo il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell'utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale e che in sostanza, nel contratto di somministrazione, l'Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore - secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.

Si chiede conferma e si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera;

**RISPOSTA:** Ciascun concorrente indicherà gli effettivi costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera effettivamente supportati/stimati, che saranno oggetto di verifica della stazione appaltante.

**47) QUESITO:** Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto.

**RISPOSTA:** In riferimento a n. 6 lavoratori somministrati attualmente utilizzati presso ARSIAL la media delle assenze registrate nel triennio 2021-2023 consta di n. 26 giorni di assenza per ferie, n. 2 giorni di assenza per malattia, n. 3 giorni di assenza per esami.

**48) QUESITO:** Siamo a richiedere se il Curriculum Vitae da inserire nel plico telematico B “offerta tecnica” possano essere sottoscritti con firma autografa, accompagnati da valido documento di riconoscimento in corso di validità, del Referente del contratto, Referente per la selezione del personale somministrato e Referente della gestione amministrativa del personale somministrato anziché con firma digitale.

**RISPOSTA:**

Come precisato nel Disciplinare, il Plico telematico – “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione:

- la relazione tecnica del servizio;
- Curriculum Vitae sottoscritto digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali del Referente del contratto, Referente per la selezione del personale somministrato e Referente della gestione amministrativa del personale somministrato.

In mancanza, sarà ritenuta valida anche la sottoscrizione autografa, accompagnata da valido documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

**49) QUESITO:**

Con riferimento alla previsione di cui all’art. 5 del Capitolato di gara secondo cui “Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto - Funzioni Locali”, si chiede conferma che trattasi di un refuso e che troverà applicazione l’art. Art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che “è consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.

**RISPOSTA:** L’articolo 5 del capitolato di gara stabilisce che *“Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, applicato al lavoro....”*. Al riguardo, nel convenire che ai lavoratori somministrati si applica in primis il CCNL del

lavoro in somministrazione, fatte salve fattispecie non disciplinate nelle quali viene applicato al contempo il CCNL che l'azienda cliente applica ai suoi lavoratori dipendenti, si ritiene che poiché il predetto articolo 6 del capitolato di gara di ARSIAL fa riferimento genericamente al periodo di prova del personale somministrato, la disciplina specifica applicabile per tale istituto possa essere senz'altro stabilita in quella contenuta nell'articolo 35 (commi 3 e 4) del CCNL nazionale di somministrazione riportato dall'operatore che ha formulato il quesito.